

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1645/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3653/85 recante modalità di applicazione del regime d'importazione applicabile a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 948/88 <sup>(4)</sup> ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione introdotto dal regolamento (CEE) n. 3643/85; che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3653/85, il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87, è applicabile, sotto riserva di alcune disposizioni derogatorie previste dal regolamento (CEE) n. 3653/85;

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 20/82, i titoli, ai fini della determinazione del loro periodo di validità sono considerati rilasciati il giorno della presentazione della domanda; che tra la data della presentazione delle domande di titoli e quella del loro rilascio effettivo, possono trascorrere da tre a quattro setti-

mane, con la riduzione quindi del periodo durante il quale possono aver luogo le importazioni; che è pertanto opportuno determinare la validità del titolo a partire dalla data del suo rilascio effettivo; che è pertanto necessario derogare su questo punto alle disposizioni previste dal detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3653/85 è aggiunto il testo del seguente paragrafo:

«7. Il titolo di importazione è valido tre mesi a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 92 del 9. 4. 1988, pag. 41.

<sup>(5)</sup> GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.